

‘Minore migrante non accompagnato e status di rifugiato. Definizioni, principi e tutela internazionale’

Più della metà dei rifugiati del mondo sono al giorno d’oggi bambini e gli spostamenti migratori in costante crescita inducono molti minori ad affrontare da soli le difficoltà del viaggio, dell’arrivo e dell’integrazione.

L’indagine ha inteso approfondire il fenomeno migratorio dei minori migranti non accompagnati richiedenti protezione internazionale, illustrando l’evoluzione e il progressivo incremento, le motivazioni principali che spingono i bambini a lasciare il proprio Paese (*push and pull factors*) e riportando dati statistici a livello globale che mirano a chiarirne la rilevanza quantitativa, l’incidenza geografica e ad offrire qualche dato rispetto alle dinamiche interne ai movimenti, come per esempio quelle di genere.

Fondamentale è stata, in tale parte iniziale, la definizione dei confini della *species* dei soggetti in questione che appartengono ad un *genus* più ampio, approfondendo in particolare la delicata procedura di **accertamento dell’età**, cruciale per la tutela adeguata dei minori. Si è evinto come tale procedura non debba limitarsi a considerare esclusivamente aspetti e fattori scientifici (come l’età ossea o lo sviluppo fisico/puberale), ma indispensabilmente debba tenere conto delle variabili correlate ad etnia, razza, condizioni socio-economiche dei minori coinvolti e soprattutto della particolare condizione di **vulnerabilità multipla** che caratterizza i minori, predisponendo procedure apposite che tengano conto e siano guidate dalla primaria considerazione del *best interest of the child* e che utilizzino un approccio olistico multidisciplinare che si ispiri ai principi della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989.

L’indagine ha inoltre, nel suo capitolo centrale, focalizzato l’attenzione sulle **fonti di diritto internazionale** applicabili.

Un excursus storico sugli strumenti di diritto internazionale a tutela dei minori in generale ha mostrato come lo sviluppo della tutela internazionale di essi sia stato strettamente legato all’evoluzione del più generale diritto internazionale a tutela dei diritti umani. Difatti le tappe fondamentali che hanno contribuito alla formazione degli standard internazionali per la protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati sono la somma di una serie di momenti storici che hanno dichiarato i diritti dell’uomo a livello universale, evidenziando progressivamente una più matura consapevolezza nei confronti dei minori intesi come soggetti socialmente e giuridicamente attivi e definendo la disciplina internazionale sulla protezione dei rifugiati.

L’analisi si è poi soffermata ed ha approfondito le **Convenzioni di Ginevra** del 1951 sullo Status di Rifugiato e di **New York** del 1989 sui Diritti del Fanciullo, per cercare di delineare gli aspetti che la procedura di determinazione dello status di rifugiato dovrebbe assumere al fine di rispettare le esigenze ed i bisogni peculiari dei minori.

È chiaramente emerso come ogni elemento costitutivo della definizione di rifugiato contenuto nell’art. 1(2) della Convenzione di Ginevra, debba essere interpretato e forgiato, ed eventualmente modificato, alla luce di un approccio *age and child sensitive*, superando definitivamente l’*adult-centred approach* che ha tradizionalmente caratterizzato i processi di applicazione della Convenzione nell’ambito delle procedure di determinazione dello status di rifugiato.

Lo studio della Convenzione di New York, primo strumento di diritto internazionale che riconosce il minore come soggetto autonomo, attivo titolare di diritti ed interessi ed individuo *in fieri*, ha invece evidenziato come essa sia uno strumento fondamentale per l’equo e peculiare trattamento di riguardo che i minori non accompagnati necessitano e come i principi in essa contenuti debbano ispirare tutte le procedure che li vedono coinvolti.

L’ultimo capitolo dell’elaborato ha infine trattato il fondamentale principio del **Best Interest of the Child**. Oltre ad una breve analisi sulla sua origine ed all’analisi letterale dell’art. 3(1) della Convenzione di New York che lo prevede espressamente, si sono approfondite le sue tradizionali

funzioni ed il suo rapporto con gli altri principi della Convenzione del 1989, per poi focalizzare l'attenzione sulle peculiari funzionalità che il principio può avere nelle procedure che riguardano i minori non accompagnati ed in particolare l'enorme aiuto interpretativo che la Convenzione di New York dà nel quadro dell'applicazione della Convenzione di Ginevra così come la funzione di fonte di protezione internazionale indipendente nei casi in cui un minore non soddisfi i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

A conferma di tali autorevoli considerazioni nell'ultima parte della tesi è stata analizzata una sentenza molto importante della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** che ha messo in luce l'importanza ed il ruolo fondamentale che il *best interest principle* e l'intera Convenzione di New York hanno nei procedimenti e nelle dinamiche che un minore non accompagnato bisognoso di protezione internazionale affronta. Solo tramite l'interazione e applicazione delle due Convenzioni intese come unico strumento giuridico ed in particolare tramite una corretta applicazione del principio del *Best Interest of the Child*, il procedimento della determinazione dello status di rifugiato e le dinamiche ad esso collegate potranno essere lette ed interpretate secondo un approccio *age-sensitive* e tramite una *child-centred lens*.

In definitiva si ritiene che l'analisi svolta abbia dimostrato come una disciplina garantista e sensibile alle peculiari esigenze del contesto di riferimento sia riscontrabile a livello internazionale e, se interpretata con l'intrinseco e sincero intento di salvaguardare il presente e futuro dei minori migranti non accompagnati, possa rappresentare un primo passo verso l'armonizzazione della disciplina e verso normative e prassi nazionali *child-friendly*.

È infine emerso come il fenomeno dei minori non accompagnati abbia indirettamente arricchito il diritto internazionale dei rifugiati conducendo gli interpreti verso una visione ed interpretazione evolutiva e progressista dei suoi principali concetti e principi. Tale nuova chiave di lettura si basa indubbiamente sulla nozione di **vulnerabilità**, che comunicando la delicata condizione dei minori che li vede esposti alle varie fragilità ed esperienze traumatiche ben note, ha permesso un innalzamento degli standard di protezione e tutela più mirati e specificamente rivolti alle diverse categorie di migranti, introducendo in tal modo delle sottili ma essenziali differenze di trattamento conformi al principio di eguaglianza sostanziale.

Proseguendo in tale direzione si ritiene che gli Stati e le autorità competenti dovrebbero concepire la vulnerabilità come concetto dinamico cogliendone anche l'accezione positiva, ed in particolare mirando ad un sistema di accoglienza e protezione che progressivamente trasformi tali fragilità in **capability**. La vulnerabilità vista come possibilità e potenzialità porrebbe l'attenzione sulla responsabilità e sul ruolo delle società di accoglienza nell'attenuare il disagio dei minori e nel convertirne la loro vulnerabilità in **resilienza**, ossia capacità di resistere e reagire ai cambiamenti profondi delle loro vite.

Il terreno più fertile affinché ciò avvenga è proprio quello dei minori; se infatti nel migrante adulto l'identità etnica è ben consolidata, ha radici profonde e gli permette di affrontare con più consapevolezza l'incontro, spesso anche scontro, con la nuova cultura, per il minore non accompagnato tale incontro risulta più traumatico e destabilizzante. La sua giovane età non ha permesso un'interiorizzazione delle proprie radici e dei valori culturali del proprio Paese così come la formazione di un'identità solida, la quale era in piena definizione al momento della partenza. Ma se tale momento di crisi (dal greco κρίσις, ossia scelta, decisione e in senso ampio cambiamento) viene affrontato e superato positivamente il minore sarà portatore di un'**identità e cultura multiforme**, composita e allo stesso tempo unica che lo renderà il vero protagonista delle nuove migrazioni.